

STATUTO



*(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale /
Associazione Sportiva Dilettantistica per l'introduzione allo sport delle persone con disabilità)*

Titolo I:

Natura e scopi

Art. 1

Denominazione sociale

E' costituita, un'Associazione Sportiva Dilettantistica di volontariato operante nel settore dello sport, del turismo e del tempo libero per persone con disabilità, denominata "SportABILI ALBA - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - Associazione Sportiva Dilettantistica, siglabile "SportABILI ALBA Onlus ASD".

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roddi (CN), Località Toetto 2 e ha durata illimitata e partecipa alla rete di Associazioni SportABILI obbligandosi perciò all'osservanza delle regole stabilite per il funzionamento della stessa.

Art. 3

Statuto e Regolamenti

L'Associazione SportABILI ALBA è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti della leggi statali sul volontariato e sulle attività sociali, nonché delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e deve riportare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione completa "SportABILI ALBA- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"; quest'ultima locuzione potrà essere sostituita dall'acronimo " Onlus ASD". Il Regolamento Interno ed il Regolamento della Rete di Associazioni SportABILI disciplinano in armonia con il presente statuto, gli aspetti relativi all'organizzazione, all'attività dell'ente, al collegamento ed al coordinamento con le altre Associazioni SportABILI. Questi regolamenti sono quelli generali della Rete SportABILI.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e del Comitato Paralimpico, con particolare riferimento agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui fa richiesta di affiliazione e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva

Art. 4

Scopo e oggetto

L'Associazione, che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, ha lo scopo di organizzare un centro integrato per avviare e perfezionare all'esercizio di attività sportive persone con qualsiasi tipo e grado di disabilità.

L'Associazione, per lo svolgimento ed a completamento dell'attività sportiva, si propone inoltre di promuovere le seguenti iniziative:

- offrire un'ampia gamma di attività ricreative, complementari a quelle sportive, che permettano di contribuire in maniera efficace all'integrazione sociale delle persone con disabilità. Tali attività rivestono infatti una preziosa funzione riabilitativa e stimolatrice delle capacità individuali, che acconsentirà l'acquisizione da parte degli utenti di una maggiore autonomia ed indipendenza;
- organizzare momenti ed opportunità di confronto e contatto tra il mondo delle persone con disabilità e quello delle persone "senza" disabilità, finalizzato ad un maggiore coinvolgimento, collaborazione ed unione fra le due realtà, al fine di promuovere una uguaglianza ed una parità di opportunità oltre che ad abbattere le numerose barriere mentali ed i pregiudizi che ingiustamente talvolta prevalgono nei rapporti con le persone con disabilità;
- creare centri ed altre strutture con carattere animativo-ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ed alla loro integrazione sociale, nonché promuovere altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale;
- svolgere attività di formazione, consulenza ed informazione dell'utente e della sua famiglia al fine di permettere una continuazione della pratica sportiva anche nel proprio luogo di domicilio ed all'interno della comunità locale di appartenenza;
- svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale in cui opera SportABILI ALBA e di quella nazionale ed europea, alle problematiche legate all'handicap, al fine di creare una chiara e corretta conoscenza di tali realtà e suscitare da parte della società civile una disponibilità ed una particolare attenzione a riguardo;
- svolgere attività di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone con disabilità e di affermazione dei loro diritti;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- promuovere il volontariato e curare la formazione di quello, necessario allo svolgimento dell'attività istituzionali, operante all'interno dell'Associazione;

L'attività di promozione e formazione dei volontari potrà essere rivolta anche agli aderenti ad altre organizzazioni, che abbiano per oggetto sociale le stesse finalità perseguite da SportABILI ALBA con particolare riferimento alle associazioni appartenenti alla rete SportABILI.

Con lo svolgimento di questa attività l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tali finalità vengono infatti poi realizzate attraverso la fornitura, con l'ausilio dei volontari così formati, di beni e/o servizi rientranti nell'attività istituzionale a favore di tutti i soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche e psichiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, essendo l'Associazione uniformata ai principi dell'uguaglianza tra i popoli senza vincoli di frontiere. E' fatto inoltre divieto di svolgere attività diverse da quella istituzionale ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività, sia in Italia che all'Estero, direttamente o attraverso l'opera di altri enti:

- sviluppare ricerche e studi sulle tematiche fondamentali inerenti alla pratica sportiva dei portatori di disabilità;
- promuovere manifestazioni culturali, formative e di sensibilizzazione (seminari, convegni, mostre, spettacoli teatrali, gare, competizioni, ecc.) sulle problematiche della mobilità nello specifico svolgimento dell'attività sportiva;
- progettare e sviluppare percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori del settore e per i familiari degli utenti;
- attivare un centro di informazioni e di documentazione sulle associazioni operanti in tale ambito, in relazione alla disciplina sportiva proposta, alla tipologia di svantaggio alla quale è destinata l'iniziativa ed alle tecniche didattiche ed applicative utilizzate per lo svolgimento della disciplina sportiva;
- eseguire ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento degli scopi suddetti, ivi comprese iniziative editoriali (anche con proprie pubblicazioni periodiche), di diffusione multimediale, di elaborazione di materiali, di documentazione, di informazione nonché lo studio e la progettazione di materiali e di attrezzatura sportiva specifica per le particolari esigenze degli utenti.

A tal fine l'Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna, e potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con enti, associazioni, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.

L'Associazione opera sia attraverso le proprie strutture, costituite in modo determinante e prevalente da personale volontario, che valorizzando le risorse e le potenzialità presenti nel territorio locale, nazionale ed europeo. Inoltre si impegna a tessere una serie di rapporti di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni, sia pubbliche che private, (soggetti intermedi o forze sociali in genere), impegnate nella promozione dell'attività sportiva delle persone disabili, al fine di permettere un proficuo scambio di esperienze e conoscenze ed una collaborazione su studi di interesse comune, stimolando ed implementando un coordinato lavoro di rete.

Titolo II:

Associati

Art. 5

Tipologia

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono il presente statuto.

Esse devono dividerne i principi, i valori e la missione istituzionale ed impegnarsi a sostenere e conseguire gli scopi statutari, sia attraverso la propria opera che mediante eventuali forme di largizione.

L'ammissione a socio avviene previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. La qualifica di socio decorre dalla data di firma per accettazione della domanda da parte del Presidente o del Vice-Presidente o di persona dagli stessi delegata.

Art. 6

Diritti

Gli associati hanno il diritto di partecipare all'assemblea, di votare direttamente o per delega, di essere

eletti a cariche associative e di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione e il diritto di voto per modificare lo Statuto ed i Regolamenti e per approvare il bilancio.

Essi hanno anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Ulteriori diritti dei soci potranno essere dettagliati attraverso il Regolamento delle Associazioni della Rete SportABILI.

Art. 7

Doveri

Gli associati devono impegnarsi ad operare per sostenere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione. Hanno l'obbligo inoltre di rispettare le norme del presente statuto e sono tenuti al versamento della quota associativa al momento del loro ingresso in Associazione, nonché delle quote annuali.

Le modalità di corresponsione delle quote sociali sono stabilite con delibera del consiglio direttivo. La quota di ingresso e quella annuale vengono destinate al fondo comune patrimoniale sul quale non sorge alcun diritto di pretesa da parte del sottoscrittore nemmeno nel caso di perdita della qualità di socio. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 8

Recesso

È ammessa la facoltà di recesso ad ogni associato che non intenda rinnovare la propria adesione all'Associazione. Tale facoltà deve essere espressa dall'aderente mediante comunicazione da dare al Presidente dell'Associazione ed ha effetto immediato.

Art. 9

Esclusione

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto o che tenga un comportamento, nello svolgimento dell'attività interna all'Associazione, contrastante con i principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia economica, di buona fede e con gli altri fondamenti a cui si ispira la gestione istituzionale dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà preventivamente accertare le cause di tali comportamenti acquisendo, ove possibile, una risposta scritta da parte dello stesso socio.

L'esclusione dovrà essere notificata al domicilio indicato nel libro dei soci.

Titolo III:

Organi

Art. 10

Indicazioni

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale degli associati, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.

Art. 11

Composizione dell'Assemblea Generale e convocazione

L'Assemblea Generale, convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione SportABILI ALBA è composta da tutti gli associati. Essa viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario. In particolare l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto da affiggersi presso la sede e gli eventuali uffici distaccati dell'Associazione almeno 30 giorni di calendario prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea può inoltre essere convocata su richiesta fatta pervenire al Presidente e sottoscritta da almeno 1/4 (un quarto) degli aderenti o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.

Art. 12

Validità dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti e nella misura di una delega per ogni portatore - socio.

In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 13

Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono complessivamente i soci presenti.

Le delibere per la modifica del presente Statuto e per la messa in liquidazione dell'Associazione, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Generale Straordinaria.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Vice-Presidente, o in caso di sua assenza o impedimenti da una segretario nominato dal consiglio stesso su indicazione del Presidente, e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti ed hanno il diritto di trarne copia.

Art. 14

Funzioni e compiti dell'assemblea

Spetta all'Assemblea Generale, oltre all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, l'approvazione del bilancio annuale, nonché delle strategie gestionali e delle linee d'azione su proposta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è di norma considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea Generale.

Il numero dei consiglieri è determinato dall'Assemblea. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice – Presidente e la Giunta Esecutiva.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo, il numero dei Consiglieri deve essere sempre superiore alla metà dei componenti e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente determinerà la volontà del direttivo.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno 5 giorni prima della data di convocazione, salvi i casi di urgenza in cui è sufficiente almeno 1 (uno) giorno prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di cessazione anticipata della carica, per qualsiasi motivo essa sia dovuta, il membro cessato verrà sostituito con il primo dei non eletti che accetti la carica e in mancanza dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nomina dei membri mancanti.

Il Consiglio Direttivo compie le seguenti attività:

- elabora gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, definendo le linee di azione e le strategie gestionali da proporre all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- realizza la pianificazione strategica di medio e lungo termine dei temi e delle linee di lavoro, dei collegamenti tra gli interlocutori, delle soluzioni organizzative rispettando le eventuali indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea;
- delibera sui piani operativi, ad esso sottoposti dalla Giunta Esecutiva ove nominata;
- delibera sul bilancio consuntivo, predisposto dalla Giunta Esecutiva ove nominata, prima dell'inoltro all'Assemblea Generale;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico degli associati e l'importo dei contributi dovuti dagli utenti a fronte dei servizi usufruiti e rientranti nell'attività istituzionale dell'Associazione;
- delibera, d'intesa con il Presidente, sulla convocazione dell'Assemblea Generale;
- assume il personale;
- accoglie o rifiuta le domande degli aspiranti aderenti.

Art. 16

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da tre o cinque membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, membri di diritto ed è nominata dal Consiglio Direttivo ove ne riscontri l'opportunità scegliendo esclusivamente tra i propri membri.

Qualora nominata predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, provvede alla gestione economico-finanziaria delle attività e delibera su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di competenza degli altri Organi.

In particolare la Giunta Esecutiva assiste il Presidente nello svolgimento dei seguenti compiti:

- pianificazione e programmazione operativa delle attività e gestione degli interventi;
- promozione e sviluppo delle attività del centro sia a livello territoriale che nazionale ed europeo con eventuale partecipazione a strutture consortili ed associative;
- implementazione della ricerca e dello sviluppo dei servizi offerti agli utenti a cui è indirizzata l'attività istituzionale;
- analisi, valutazione e programmazione degli investimenti in beni, impianti ed attrezzature, necessari per la realizzazione delle attività istituzionali.

La Giunta Esecutiva può delegare a propri membri il compimento di attività di sua competenza.

La Giunta Esecutiva viene eletta per un periodo non superiore a quello di scadenza del Consiglio direttivo che la nomina; per la validità delle sue riunioni devono essere sempre presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente determinerà la volontà dell'organo.

La Giunta Esecutiva può altresì nei limiti di cui all'art. 27, nominare uno o più consulenti esterni che per la loro competenza e professionalità coadiuvino la Giunta Esecutiva nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17

Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza legale e contrattuale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente, il quale compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Per gli impegni di spesa superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) il Presidente deve essere previamente autorizzato dalla Giunta Esecutiva, ove nominata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio direttivo.

Art. 18

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, a maggioranza assoluta. Il Presidente, la cui carica dura quattro anni, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Ne determina l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni e cura che siano redatti i verbali relativi alle adunanze.

Approva o respinge le richieste di convocazione dell'Assemblea Generale sulla base delle condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 11.

Il Presidente sottoscrive inoltre i verbali delle assemblee, curando l'ordinato svolgimento dei lavori.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione il Presidente è sostituito nello svolgimento delle proprie funzioni dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Per il compimento di attività attribuite alla sua carica, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può conferire deleghe o procure ad altri componenti del Consiglio stesso.

Art. 19

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni e ha inoltre i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- funge da segretario nella redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 20

Collegio di Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale che durano in carica quattro anni. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Possono essere nominati anche due membri supplenti. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.

Art. 21

Durata e gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo quadriennio. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Titolo IV:

Entrate e bilancio

Art. 22

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote di adesione degli aderenti, destinate al fondo patrimoniale e determinate per la Rete SportABILI ai sensi del Regolamento Interno e del Regolamento della Rete di Associazioni SportABILI;
- b) dalle quote associative annuali determinate per la Rete SportABILI ai sensi del Regolamento Interno e del Regolamento della Rete di Associazioni SportABILI;
- c) dalle quote integrative annuali e straordinarie eventualmente istituite e determinate dal Consiglio Direttivo;
- d) dalle entrate e dai contributi specifici versati dagli utenti a fronte della fornitura di beni e/o servizi rientranti nell'attività istituzionale dell'Associazione;
- e) dalle elargizioni e contributi di privati;
- f) da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- g) da contributi di organismi dell'Unione Europea e internazionali;
- h) da donazioni e lasciti testamentari;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- k) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 23

I beni

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essi intestati. Tutti i beni appartenenti

all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 24

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con i principi e i fondamenti su cui si erge l'attività dell'ente. Il Presidente attua la delibera di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 25

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo comprensivo delle quote associative corrisposte dagli aderenti, verrà devoluto ad una o più organizzazioni di volontariato operanti in un analogo o simile settore, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti dalle leggi sul volontariato o sulle attività di utilità sociale.

Art. 26

I bilanci

Il bilancio d'esercizio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi sono elaborati dalla Giunta Esecutiva. Esso dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30gg prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da ciascun aderente. Il bilancio consuntivo, è approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 13. E' fatto divieto di distribuire durante la vita dell'Associazione sia in modo diretto che indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale tranne che non sia diversamente imposto dalla legge oppure abbiano come destinatari altre organizzazioni di volontariato che appartengono alla medesima ed unitaria struttura. I relativi utili ed avanzi derivanti dalla gestione dell'Associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con queste ultime direttamente connesse.

Titolo V:

Volontari, dipendenti e collaboratori

Art. 27

Volontari

L'Associazione al fine di perseguire le proprie finalità precisate all'art. 4 del presente statuto si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese relative all'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo anche di soci, necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, purché l'apporto del personale volontario permanga prevalente.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari. Allo stesso modo il Consiglio Direttivo approva il contratto di collaborazione autorizzando il Presidente a firmarlo. Le figure del dipendente e del collaboratore sono compatibili con lo *status* di associato.

Art. 29

Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti che prestano attività di volontariato, sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. Inoltre previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'organizzazione stessa.

Titolo VI:

Varie

Art. 30

Riconoscimento giuridico

Spetta all'Assemblea Generale deliberare l'eventuale richiesta di riconoscimento giuridico dell'Associazione. All'uopo sono conferiti, pro tempore, al Presidente tutti i più ampi poteri.

Art. 31

Liquidazione dell'Associazione

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale delibera sull'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea indica anche i soggetti, di cui all'art. 25, a cui devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione.

Titolo VII:

Disposizioni finali

Art. 32

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.